

Edizione di giovedì 7 Ottobre 2021

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 4 ottobre
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

Superbonus e sostenimento della spesa
di Clara Pollet, Simone Dimitri

IMU E TRIBUTI LOCALI

Aliquote Imu: la maggiorazione si applica anche senza delibera
di Fabio Garrini

ACCERTAMENTO

Inutilizzabili i documenti non esibiti in fase amministrativa
di Lucia Recchioni

ADEMPIMENTI

La delega dell'identità digitale
di Laura Mazzola

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Le aggregazioni tra studi di commercialisti: un'opportunità per i giovani
di Riccardo Conti di MpO & Partners

GIORNALISMO COSTRUTTIVO

Non è di buone notizie che abbiamo bisogno. Servono soluzioni.

di **Assunta Corbo** - giornalista, autrice e Founder Constructive Network

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 4 ottobre

di **Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino**



La **55esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata al **tardivo versamento del diritto camerale**, ricorrendo al ravvedimento operoso, mentre nell’ambito della sessione **“caso operativo”** è stato analizzato il **credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di DPI**.

Durante la sessione dedicata alla **finanza agevolata** è stata quindi esposta la disciplina degli **aiuti di stato alle imprese**, per poi concludere con la sessione **“approfondimento”**, durante la quale sono state esaminate le regole che governano la **tassazione del socio residente** a fronte della **liquidazione della società estera partecipata**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. BONUS FACCIATE INCOMPATIBILE CON LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

2. PARTECIPAZIONE DETENUTA DA RESIDENTE IN BELGIO: TASSAZIONE

1. SUPERBONUS E COMPROPRIETARI

Per aderire alla **Community** di **Euroconference In Diretta** ?
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

10

Trasferimento della sede e versamento diritto camerale

Società con sede a Bologna trasferita a Roma nel 2021. A chi si versa il diritto camerale? In caso di errori, come si corregge l'F24?

D.F.L.

Come chiarito dalla circolare del Ministero delle Attività produttive n. 3520/C del 24.07.2001, nel caso di trasferimento della sede dell'impresa da una provincia all'altra in corso d'anno, il tributo è dovuto alla camera di commercio nel cui registro risultava iscritta al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Quindi, andava versata alla Camera di Commercio di Bologna.

Si ricorda, tuttavia, che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, D.M. 27.01.2005, *“Non si considera omesso il versamento eseguito in favore di una camera di commercio incompetente per territorio, se effettuato entro i termini di pagamento...”*.

Sul punto è poi intervenuta la circolare del Ministero delle Attività produttive 3587/C del 20.06.2005 per chiarire che, nel caso di erroneo versamento, la camera di commercio richiederà all'altra la restituzione del versamento; quella incompetente dovrà provvedere tempestivamente.

9

Distribuzione dividendo e applicazione ritenuta

Una Srl con sede in Italia deve distribuire un dividendo alla controllante (100% del capitale sociale) con sede a Bergen (Norvegia). La ritenuta operata a titolo di imposta è del 26% sul dividendo erogato o del 1,20%, dato che la Norvegia è membro dello “Spazio economico europeo”?

R.R.

L'articolo 27, comma 3-ter, D.P.R. 600/1973 dispone l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota dell'1,20% sui dividendi erogati tra società in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo. Tale aliquota, però, trova applicazione a condizione che i percettori siano soggetti a imposizione sul reddito delle società nello Stato di residenza e che lo stesso risulti inserito nella white list ex D.M. 04.09.1996.

A fronte di tutto ciò, dato che la Norvegia rientra tra i paesi sottoscrittori all'accordo sullo Spazio economico europeo e considerato che la società controllante Norvegese è assoggettata a un'imposta sul reddito delle società, il dividendo è soggetto a una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 1,20%. Differentemente, l'utile sosterà una ritenuta a titolo d'imposta in misura del 26%, fatta salva l'eventuale applicazione dell'aliquota inferiore prevista dalla Convenzione avverso le doppie imposizioni vigente tra l'Italia e la Norvegia.

8

Smart working svolto in Italia: regole di tassazione

Nel caso del lavoro in smart working svolto in Italia la tassazione non dovrebbe essere solo italiana?

G.V.

Al fine di fornire una risposta al quesito prospettato si rendono necessarie alcune precisazioni. La recente risposta all'istanza di interpello n. 626/2021 riguarda infatti il caso di una cittadina italiana, iscritta all'Aire, residente fiscalmente in Lussemburgo e dipendente di una società lussemburghese.

La tassazione concorrente, quindi, deriva dal fatto che la residenza è in Lussemburgo e il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa è in Italia.

La valutazione deve essere pertanto effettuata tenendo conto del caso concreto.

7

Condominio minimo e superbonus

Nel caso di superbonus sulle parti comuni di condominio minimo senza amministratore e senza codice fiscale, è corretto affermare che le fatture e i pagamenti devono essere intestate ed effettuati tutti dal condomino che si fa carico degli adempimenti?

ST. ASS. AC

Nell'ambito della risposta all'istanza di interpello n. 196/2021 l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di ricordare che, al fine di beneficiare del superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomini che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del beneficio,

può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio.

6

Cessione del credito e indicazione in dichiarazione

Srl realizza nel 2020 crediti di imposta bonus facciate e infissi, ceduti nel 2021 (apposita comunicazione all'agenzia delle entrate) a un istituto bancario. Penso che nel modello dichiarativo 2020/21 non si dovrà compilare alcun quadro, è corretto?

T. O.

In caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito nulla deve essere indicato nel quadro RS del modello Redditi.

A diverse conclusioni si potrebbe giungere nell'ipotesi in cui la cessione riguardi le rate successive alla prima della detrazione.

5

Credito d'imposta per la sanificazione svolta in economia: quali spese sono ammissibili?

Quali voci di spese sostenute per la sanificazione in economia di ambienti e strumenti di lavoro possono costituire base di calcolo del credito d'imposta di cui all'art. 32, D.L. 73/2021?

B.A.

In continuità con il credito d'imposta sanificazione e acquisto DPI di cui all'articolo 125, D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), si ritiene siano ammesse al credito d'imposta anche le attività di sanificazione di ambienti di lavoro e strumenti svolte in economia avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori.

La circolare AdE 20/E/2020 subordina l'ammissibilità all'agevolazione delle sanificazioni svolte autonomamente dal beneficiario ai seguenti requisiti:

- il personale incaricato possieda specifiche competenze già ordinariamente riconosciute;
- l'attività rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti,

come attestati da documentazione interna;

- l'ammontare delle spese di sanificazione così determinato sia congruo rispetto al valore di mercato per interventi simili.

È dunque richiesto il rispetto di un criterio generale di congruità delle spese sostenute per la sanificazione in economia rispetto ai valori di mercato per interventi simili.

L'ammontare delle spese agevolabili per la sanificazione realizzata in economia può essere determinato considerando le seguenti voci di costo (l'elencazione fornita dalla circolare AdE 20/E/2020 parrebbe intendersi esemplificativa e non esaustiva):

- il costo del lavoro determinato come costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima, documentato mediante fogli di lavoro interni all'azienda (c.d. *timesheet*);
- il costo per l'acquisto dei prodotti disinfettanti impiegati.

Restano esclusi, salvo ulteriori chiarimenti delle Entrate:

- i costi di acquisizione di attrezzature e macchinari utilizzati per la sanificazione;
- le spese per la pulizia degli impianti di condizionamento, salvo siano attività non ordinarie, finalizzate ad aumentare *“la capacità filtrante del ricircolo”* attraverso, ad esempio, la sostituzione dei *“filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate”* e mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, come chiarito dalla circolare AdE 25/E/2020;
- le spese di consulenza sulla prevenzione e salute sul luogo di lavoro, progettazione degli ambienti di lavoro, addestramento del personale, stesura dei protocolli di sicurezza, come precisato dall'AdE nell'interpello 363/2020.

#4

Definizione di “unità strutturale”

Come si fa a sapere se il singolo edificio in centro storico costituisce unità strutturale?

G.A.

Gli interventi sismici nei centri storici possono essere effettuati anche su singole unità strutturali; questo nonostante l'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir faccia in questo caso riferimento a “progetti unitari” (*“Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole*

unità immobiliari”).

La valutazione sulla sussistenza di una “unità strutturale” è rimessa allo strutturista, che farà riferimento alle previste regole tecniche.

Della verifica effettuata dovrà essere data dimostrazione nell’asseverazione rilasciata.

3

Bonus facciate incompatibile con la demolizione e ricostruzione

Bonus facciate non è possibile usufruirne nel caso di “demolizione e ricostruzione.. inquadrabile nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (art.3 c.1 lett.d DPR 380/2001)”. Nel caso invece di ristrutturazione lettera c) spetta, giusto?

G. B. M.

Non è possibile beneficiare del bonus facciate né in occasione della costruzione dell’immobile, né in caso di demolizione e ricostruzione, seppure, in quest’ultimo caso, l’intervento possa essere qualificato come ristrutturazione edilizia.

Non sono invece previste specifiche preclusioni nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo ex articolo 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001.

2

Partecipazione detenuta da residente in Belgio: tassazione

Un soggetto residente in Belgio, vende la propria partecipazione qualificata di una società italiana. Tale cessione verrà tassata in Italia o in Belgio?

M&A M. E ASS. SRL STP

La Convenzione Italia-Belgio (ratificata con L. 148/1989) prevede, all’articolo 13, comma 4, che “*gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui l’alienante è residente*”.

La tassazione sarà dunque prevista esclusivamente nel paese di residenza del cedente, ovvero il Belgio.

1

Superbonus e comproprietari

Superbonus: comproprietari al 50% di n. 4 appartamenti con 4 garage, costituenti l'intero condominio. È possibile sfruttare l'agevolazione, oltre che per lavori condominiali, anche per lavori sulle singole unità (2 appartamenti ciascuno)?

R. R.

Con la risposta all'istanza di interpello n. 242/2021 l'Agenzia delle entrate ebbe modo di chiarire che il limite di 4 unità va individuato senza tener conto del numero delle pertinenze.

Con riferimento, invece, al limite previsto per gli interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità immobiliari (pari, appunto, a due), può correttamente ritenersi che, in presenza di più comproprietari, ciascuno di essi possa fruire dell'intera agevolazione, nel caso sia il soggetto che effettivamente sostiene le spese.

Sussistendo tutti i presupposti previsti dalla norma, dunque, ciascun comproprietario potrà sostenere le spese legate agli interventi su due unità, beneficiando, conseguentemente, della detrazione.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



AGEVOLAZIONI

Superbonus e sostenimento della spesa

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Master di specializzazione

SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **superbonus** per l'anno in corso consiste nella **detrazione del 110 per cento delle spese sostenute** a fronte di specifici interventi in ambito di **efficienza energetica**, di **interventi antisismici**, di **installazione di impianti fotovoltaici**, nonché delle **infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**. Gli interventi relativi al superbonus sono regolati dall'[articolo 119, D.L. 34/2020](#) e seguenti, così come risultanti dalle numerose modifiche apportate.

Il **superbonus** spetta **a tutti i singoli condòmini** che sostengono le relative spese per gli interventi sulle **parti comuni**, a prescindere dalla loro natura giuridica e, quindi, **a prescindere dal fatto che siano persone fisiche o meno**, e a prescindere dalla tipologia della singola unità immobiliare.

Il **sostenimento delle spese per le persone fisiche** è collegato al **pagamento** che deve essere effettuato mediante **bonifico bancario o postale** dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico **non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa per i quali vale il criterio di competenza con riferimento alla data di ultimazione della prestazione**.

Sui bonifici effettuati, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento – autorizzati in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. 11/2010 e al D.Lgs. 385/1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento – applicano, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la **ritenuta d'acconto** (attualmente **nella misura dell'8 per cento**) di cui all'[articolo 25 D.L. 78/2010](#). A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell'**ecobonus** ovvero della detrazione prevista per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** ([circolare 24/E/2020](#)).

Il singolo condomino usufruisce della detrazione per i **lavori effettuati sulle parti comuni** degli

edifici residenziali, in ragione dei **millesimi di proprietà** o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli [articoli 1123 e ss. cod. civ.](#)

Per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti commerciali relative ad interventi **sulle parti comuni degli edifici**, rileva, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, la **data del bonifico effettuato dal condominio**, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino ([circolare 24/E/2020](#)).

Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici va acquisita copia della **delibera assembleare** e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall'**amministratore del condominio**.

La detrazione è da **ripartire in 5 quote annuali di pari importo** ed è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua; pertanto, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun anno non può essere utilizzata in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi d'imposta successivi, né essere chiesta a rimborso.

Vi è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di **sconto dai fornitori dei beni o servizi** (c.d. sconto in fattura) o, in alternativa, per la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante, secondo le indicazioni dell'[articolo 121 D.L. 34/2020](#).

L'opzione può essere effettuata in relazione a **ciascuno stato di avanzamento dei lavori** che, con riferimento agli interventi ammessi al superbonus, **non possono essere più di due** per ciascun intervento complessivo.

Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad **almeno il 30 per cento** dell'intervento medesimo ([circolare 7/E/2021](#)).

I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale **utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore** rispetto al credito d'imposta ricevuto. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al **recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante** nei confronti del soggetto che ha sostenuto la spesa ed esercitato l'opzione, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#).

Resta ferma, in presenza di **concorso nella violazione**, oltre all'applicazione dell'[articolo 9, comma 1, D.Lgs. 472/1997](#) anche la **responsabilità in solido del fornitore** che ha applicato lo sconto e dei cessionari.

Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto **l'approvazione dei relativi interventi** e degli **eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi**, nonché **l'adesione all'opzione**

per la cessione o per lo sconto di cui all'[articolo 121 D.L. 34/2020](#), sono valide se approvate con un **numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio**.

Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per **oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa** riferita all'intervento deliberato, **sono valide se approvate con le stesse modalità** di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono **imputate le spese esprimano parere favorevole**.

Questa specifica disposizione consente, in sostanza, al condomino o ai condomini che abbiano **particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali** la possibilità di manifestare in sede assembleare **l'intenzione di accollarsi l'intera spesa riferita a tali interventi**, avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali.

In tale ipotesi, ne **risponderà eventualmente in caso di non corretta fruizione** del superbonus esclusivamente il condomino o i condomini che ne hanno fruito.

I condòmini, diversi da quelli che non sono interessati a partecipare alle spese, potranno sostenere interamente le spese previste per gli interventi prospettati e beneficiare, quindi, dell'agevolazione fiscale, **esprimendo parere favorevole** a seguito di delibera valida del condominio ai sensi dell'[articolo 119, comma 9-bis, D.L. 34/2020 \(risposta 620/E/2021\)](#).

IMU E TRIBUTI LOCALI

Aliquote Imu: la maggiorazione si applica anche senza delibera

di **Fabio Garrini**

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: VARIABILI FISCALI E OPERATIVE NEI FLUSSI CON L'ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **maggiorazione Imu** dello **0,08%** trova applicazione nel 2021 **anche senza** che il Comune provveda in tal senso con una **specifico deliberazione**; in tema di Imu, infatti, l'ente impositore deve approvare le **aliquote applicabili nell'anno** e, in caso di omessa deliberazione, risultano applicabili quelle relative all'anno d'imposta precedente. Anche la **maggiorazione Imu** segue le stesse sorti.

In sede di **liquidazione dell'imposta 2021** occorrerà esaminare le **deliberazioni dei Comuni in materia di aliquota Imu** per verificarne l'applicabilità, valutando le regole che hanno accompagnato l'evoluzione dalla "vecchia" alla "nuova" Imu.

La maggiorazione Imu

I Comuni hanno un'ampia potestà nel decidere le **aliquote d'imposta**, potendole modulare per tipologia di immobili, sino ad **azzerarle**; tale libertà è però vincolata al rispetto di un **limite superiore**, in quanto la **soglia massima** stabilita per la fissazione delle aliquote Imu è pari all'**1,06%**.

Tale limite però può essere **derogato**, in una specifica situazione.

Ai sensi dell'[articolo 1, comma 755, L. 160/2019](#), è infatti previsto che *“a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli **immobili non esentati** ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa **deliberazione del consiglio comunale**, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono **aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento** di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in **sostituzione della maggiorazione del tributo** per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata*

*fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I **comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione** di cui al presente comma, restando **esclusa ogni possibilità di variazione in aumento**".*

La **maggiorazione** richiamata venne prevista in sede di introduzione della Tasi per consentire ai Comuni un maggior margine di manovrabilità nell'ambito della tassa sui servizi, maggiorazione che poi venne mantenuta a valere sull'Imu quando **la Tasi venne soppressa e incorporata nell'Imu**.

Tale maggiorazione però ha sempre trovato un'applicazione con modalità **"confermative"**, nel senso che solo i Comuni che la introdussero originariamente avevano diritto a continuare ad applicarla, nelle sue evoluzioni; al contrario, l'istituzione della maggiorazione era **preclusa** a tutti gli altri comuni che **originariamente decisero di non servirsene**, così come a quei comuni che successivamente hanno deciso di accantonarla.

Anche con il passaggio alla "nuova Imu", introdotta a decorrere dal 2020 ad opera della L. 160/2019 viene **mantenuta la medesima impostazione**: detta maggiorazione viene esplicitamente ammessa dal richiamato [comma 755](#), confermando l'analoga maggiorazione già introdotta nel passato, con la sola facoltà, eventualmente, di ridurla, ma non di incrementarla.

Con l'avvento della nuova Imu viene altresì confermata la **regola generale** riguardante l'approvazione delle aliquote d'imposta: come previsto dal [comma 767](#), il Comune è tenuto ad approvare le nuove aliquote d'imposta **entro il 14 ottobre** (e le deve **pubblicare entro il 28 ottobre** per consentire ai contribuenti di verificarle).

Tale scadenza è **cruciale** per poter farle valere per il periodo d'imposta in corso a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno (l'acconto, come noto, viene **liquidato provvisoriamente** sulla base dei parametri applicabili per il **precedente periodo d'imposta**).

A questo punto va segnalato un **dubbio interpretativo** che si forma dalla lettura del richiamato [comma 755](#) posto che *"a decorrere dall'anno 2020 [...] i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale"* possono **confermare la previgente maggiorazione**.

L'interpretazione letterale parrebbe portare alla conclusione che, un'eventuale **mancata deliberazione delle aliquote per il 2021** certamente confermerebbe per l'anno in corso le **aliquote approvate lo scorso anno**, ma tale comportamento potrebbe far *"perdere per strada"* la maggiorazione Imu.

In altre parole, per mantenere la **maggiorazione** il comune è tenuto ad **approvarla esplicitamente ogni anno**?

Quindi, il contribuente che non constata sul sito del MEF la deliberazione del comune, oltre ad applicare le aliquote 2020, deve considerare la maggiorazione eventualmente applicata lo

scorso anno oppure questa si deve considerare **implicitamente soppressa**?

In realtà, **“l’espressa deliberazione”** del consiglio comunale prevista dal [comma 755](#) era da considerarsi **referibile al solo anno 2020**: tale richiesta va considerata come una sorta di **norma di transizione**, mentre per gli anni successivi opera la **regola di automatica applicazione delle aliquote prevista a regime dal comma 767**, che pertanto finisce per coinvolgere anche l’eventuale **maggiorazione** dello 0,08%.

Tale interpretazione è stata recentemente confermata anche dalla [risoluzione 8/DF del 21.09.2021](#) pubblicata sul sito del MEF, secondo la quale detta maggiorazione **“diventa a tutti gli effetti un’aliquota Imu con il medesimo regime giuridico delle altre aliquote, cui si applicano dunque le stesse regole generali stabilite per queste ultime”**.

Pertanto, riepilogando sul tema, le situazioni che si possono verificare sono le seguenti:

- **se il comune lo scorso anno non ha espressamente deliberato in tema di maggiorazione**, questa **non risulterà più applicabile**;
- se lo scorso anno ha **confermato la maggiorazione** e quest’anno non delibera in tema di aliquote saranno applicabili le **aliquote decise in relazione al periodo d’imposta 2020, compresa la maggiorazione**;
- se nel **2021** viene deliberata una **nuova articolazione delle aliquote**, il comune può decidere di **modificare anche la maggiorazione precedentemente approvata**, ma **solo in riduzione di quanto precedentemente deliberato**.

ACCERTAMENTO

Inutilizzabili i documenti non esibiti in fase amministrativa

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IRAP: GLI ULTIMI CONTROLLI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'**ordinanza** della Corte di Cassazione n. **27045**, depositata ieri, **6 ottobre**, rappresenta un utile spunto per tornare a soffermare l'attenzione sulle **preclusioni previste** in caso di **mancata produzione della documentazione** in risposta all'invito contenuto nel **questionario** prodromico all'atto impositivo.

Un contribuente riceveva un **questionario**, con invito a **produrre documentazione** da parte dell'Agenzia delle entrate. Successivamente veniva **accertato**, ai sensi dell'[articolo 38 D.P.R. 600/1973](#) (ovvero con il c.d. "**redditometro**"), un maggior reddito ai fini Irpef.

Il contribuente produceva quindi, **nel corso del giudizio di primo grado**, la **movimentazione del proprio c/c bancario**, idonea a **giustificare l'accrescimento delle proprie acquisizioni patrimoniali**, evidenziando che la **filiale** dell'istituto di credito di accensione del conto corrente era nel frattempo **chiusa**. L'avviso di accertamento veniva **annullato** dalla CTR.

Ricorreva per cassazione l'Agenzia delle entrate, ritenendo la **documentazione bancaria inutilizzabile**, non essendo stata prodotta a seguito dell'apposito **questionario** e **nemmeno in allegato al ricorso introduttivo** (con indicazione delle **cause non imputabili** che avevano impedito di produrre i documenti durante la fase procedimentale).

La Corte di Cassazione ha dato ragione all'**Agenzia delle entrate**.

Nell'ambito dell'**accertamento fiscale**, l'**invito** dell'Amministrazione finanziaria a fornire dati e notizie è finalizzato proprio a consentire un **dialogo preventivo tra fisco e contribuente**, al fine di evitare l'instaurazione di un **inutile contenzioso giudiziario**: ecco il motivo per il quale la **mancata esibizione dei documenti in fase procedimentale** è sanzionata con la successiva **preclusione all'allegazione**, sia in sede amministrativa e processuale.

La **preclusione non opera** soltanto nel caso in cui il contribuente depositi, **unitamente all'atto introduttivo** del giudizio, i **documenti non trasmessi**, dichiarando di **non aver potuto adempiere**

alle richieste dell'Ufficio per cause a lui non imputabili.

Come già in passato precisato dalla stessa Corte di Cassazione, la **dichiarazione** che, in uno con l'allegazione dei documenti non esibiti, dà **diritto all'esimente** deve essere fatta **in modo chiaro ed esplicito nel ricorso introduttivo**, proprio perché essa **non richiede la prova contestuale di non imputabilità della causa d'inadempimento (Cassazione, n. 28049/2009).**

Si ricorda, inoltre, che la **disciplina Iva**, dettata dall'[articolo 52 D.P.R. 633/1972](#) (richiamato dall'[articolo 33 D.P.R. 600/1973](#) in materia di **imposte dirette**), prevede l'ipotesi del "**rifiuto**" ad esibire **libri, registri, scritture e documenti nel corso di accessi, ispezioni e verifiche**. Tale ultima disposizione trova applicazione solo in presenza di una **specificata richiesta di documenti**, con successivo **rifiuto o occultamento intenzionale** da parte del contribuente, non essendo invece sufficiente che il contribuente **non abbia esibito ai verbalizzanti i documenti** in epoca successiva depositati in sede giudiziaria (**Cassazione, n. 9127/2006**)

ADEMPIMENTI

La delega dell'identità digitale

di **Laura Mazzola**



Il 30 settembre 2021 i **pin Inps** degli utenti hanno **perso la loro validità**, in favore delle **identità digitali SPID** (sistema pubblico di identità digitale), **CIE** (carta di identità elettronica) e **CNS** (carta nazionale dei servizi).

In particolare, ai fini dell'attuazione dell'[articolo 64, comma 3-bis, D.Lgs. 82/2005](#), i pin già rilasciati dall'Istituto, rimasti in vigore nel periodo transitorio, sono stati **dismessi**, con la sola eccezione di quelli rilasciati a **cittadini residenti all'estero** non in possesso di un documento di riconoscimento italiano.

Rimangono ancora **temporaneamente attivi i pin rilasciati alle aziende e ai loro intermediari**.

Con la [circolare Inps 12.08.2021, n. 127](#), è stata, però, introdotta la “**delega dell'identità digitale**”.

Vale a dire che, i **cittadini impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online** dell'Inps, possono **delegare una persona di fiducia all'esercizio dei propri diritti** nei confronti dell'Istituto.

Si pensi, ad esempio, alla possibilità, per i soggetti rappresentati o minori, **di delegare i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale**.

Tale richiesta può essere effettuata direttamente dal delegante presso una qualsiasi struttura territoriale dell'Inps, presentando la seguente documentazione:

- **modulo di richiesta di registrazione della delega dell'identità digitale (modello AA08);**
- **copia del documento di riconoscimento del delegante.**

L'operatore Inps provvede, dopo aver accertato l'identità del richiedente, a registrare la delega nel sistema.

In **alternativa**, come previsto dall'Inps, con il [messaggio 01.10.2021, n. 3305](#), il delegante può, mediante una sua identità digitale SPID, CIE o CNS, **accedere al servizio online**, disponibile nell'area riservata **"MyInps"**, **sezione "Deleghe identità digitali"**, inserendo i dati identificativi e il codice fiscale del soggetto delegato e l'eventuale scadenza desiderata della delega. La delega, in questo modo, risulta **immediatamente attiva**.

La registrazione della delega è? **notificata automaticamente al delegato**, laddove per lo stesso siano disponibili contatti telematici certificati.

Inoltre, l'Inps prevede, in determinati casi, la possibilità di richiedere la registrazione della delega da parte di **persona diversa dal delegante**.

In occasione dell'attribuzione della delega, spetta al delegante definirne il **termine di validità**, tenendo conto che:

- **ogni persona può designare un solo delegato;**
- **ogni delegato può essere designato da non oltre tre persone**, purché non si tratti di tutori, curatori e amministratori di sostegno.

In assenza di una data di fine della validità, la delega è? **attiva a tempo indeterminato**, ferma restando la facoltà del delegante di revocare la delega in qualsiasi momento anche attraverso la propria identità digitale, ad esclusione dei soggetti sotto tutela, curatela, amministrazione di sostegno.

In merito alle modalità di accesso, il **delegato deve autenticarsi con le proprie credenziali** SPID, CIE o CNS e successivamente scegliere se operare per proprio conto o se operare per conto del delegante.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Le aggregazioni tra studi di commercialisti: un'opportunità per i giovani

di **Riccardo Conti di MpO & Partners**



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:

Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.

I dati pubblicati all'interno del rapporto 2020 sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili evidenziano un significativo calo del numero degli iscritti al Registro del Tirocinio rispetto all'anno precedente: si è passati dai 13.751 iscritti al 01/01/2019 ai 12.406 al 01/01/2020, con una diminuzione di 1.345 iscritti (-9,8%). Se si allarga l'orizzonte temporale di analisi all'ultimo decennio (2011 vs 2020), si scopre che il numero degli iscritti al Registro del Tirocinio si è praticamente dimezzato (da 25.823 a 12.406).

Questi numeri testimoniano le difficoltà che oggi i giovani praticanti stanno riscontrando nel processo di inserimento all'interno di una professione che, soprattutto negli anni '80 e '90, rappresentava uno dei fiori all'occhiello. Vi è, infatti, un progressivo allontanamento dei giovani commercialisti dai tradizionali studi professionali al fine di intraprendere percorsi lavorativi alternativi.

La “crisi di vocazioni” del Dottore Commercialista, così definita dal Presidente dei giovani commercialisti Matteo De Lise, è riconducibile essenzialmente a due motivi: la non attrattività della professione e il calo della redditualità media.

La bassa attrattività della professione del commercialista e dell'esperto contabile, rispetto agli anni passati, può essere ulteriormente dettagliata in una serie di fattori che hanno portato alla significativa riduzione del numero di iscritti al Registro del Tirocinio sopra evidenziata. In primis occorre analizzare l'aspetto relativo alla formazione professionale. Infatti, l'attività di consulenza in ambito commerciale, societario, fiscale e del lavoro, al fine di poter essere esercitata, richiede requisiti professionali maturabili solo attraverso un percorso formativo che richiede sacrifici, risorse e soprattutto tempo. Infatti, per diventare un Dottore Commercialista occorre ottenere una laurea specialistica in ambito economico, svolgere un periodo di tirocinio/praticantato di 18 mesi ed infine superare l'esame di stato per l'abilitazione alla professione. Nella decisione di un giovane intenzionato ad intraprendere questo lungo

percorso, è da tenere in conto il concreto rischio rappresentato dalla possibilità di riscontrare delle difficoltà che ne compromettano il completamento, motivo per cui i giovani sono sempre più restii ad avvicinarsi a questa professione.

In secondo luogo, la decisione di un giovane che intende diventare commercialista è frenata da alcune considerazioni di carattere economico. Nel caso di un giovane che si affaccia per la prima volta nel mondo professionale, il più delle volte, il problema principale sotto questo punto di vista è rappresentato dal fatto di non disporre di un pacchetto clienti esistente, elemento essenziale su cui basare l'intera attività. Inoltre, per aprire uno studio di commercialista, è necessario un consistente investimento in spese fisse, quantificato da De Lise in "minimo 50.000€ all'anno", che, per un giovane senza esperienze lavorative alle spalle, rappresenta un ostacolo non indifferente.

Infine, il lavoro in sé è divenuto più esecutivo e delegato da Stato ed Agenzia delle Entrate e, al tempo stesso, sono esponenzialmente aumentati responsabilità e rischi della professione.

Sempre legata al contesto economico, è la seconda motivazione per cui il numero di giovani iscritti al Registro del Tirocinio è sensibilmente diminuito, ovvero la riduzione della redditualità media della figura del Dottore Commercialista. Infatti, osservando i dati reddituali della Cassa Previdenziale dei Dottori Commercialisti riportati all'interno dell'ultimo report della Fondazione, nel 2019 la media Irpef nominale è stata di 60.962€, di poco superiore ai 59.847€ del 2008. Confrontando meglio i due dati, ossia togliendo l'effetto dell'inflazione ed attualizzando i due valori, emerge che vi è stato un calo di 7.150 euro l'anno, equivalente ad una perdita reale di reddito del 10,8% dal 2008 al 2019. Si può comprendere come questo dato non fornisca uno stimolo per i giovani universitari attratti dall'idea di diventare commercialisti.

Continua a leggere qui:
<https://mpopartners.com/articoli/agggregazioni-studi-commercialisti-opportunita-giovani/>

GIORNALISMO COSTRUTTIVO

Non è di buone notizie che abbiamo bisogno. Servono soluzioni.

di **Assunta Corbo** - giornalista, autrice e Founder Constructive Network

È idea comune, soprattutto qui in Italia, che il **giornalismo costruttivo** sia un giornalismo positivo orientato alle buone notizie. Non è così. Esistono dei **parametri molto chiari** da rispettare per essere narratori costruttivi: **poco spazio al problema, dettagli sulla soluzione proposta con indicazioni di scalabilità e limiti**. Quest'ultimo punto è importantissimo perché ci allontana dall'idea che possa esistere "la" soluzione e ci avvicina alla percezione che le sfumature alimentano dettagli fondamentali. Se ogni problema ha infinite soluzioni, possiamo affermare che **ogni soluzione ha certamente dei limiti**.

È questa una delle ragioni per cui non è possibile associare il giornalismo costruttivo al giornalismo delle buone notizie. Il professore Martin Seligman, padre della psicologia positiva, si è interessato molto al giornalismo trovando delle analogie con la terapia proposta ai suoi pazienti depressi. Dopo aver provato ad aiutare le persone immerse nel proprio buio a eliminare il negativo si è chiesto se questo percorso fosse davvero efficace. La risposta che si è dato lo ha condotto a intraprendere una strada nuova. Togliendo dalla mente delle persone tutto ciò che di negativo li turbava si è reso conto di trovarsi di fronte a persone "vuote". Cosa fare allora? Seligman ha provato a **non eliminare nulla ma ad aggiungere ciò che viene considerato positivo, costruttivo, utile**. Questo ha dato come risultato una **visione della realtà completa**. E da questa riflessione si è aperto allo studio del giornalismo costruttivo.

Il punto è proprio questo. Non possiamo pensare di vivere in una bolla che ci costruiamo anche con l'informazione. Viviamo in un mondo complesso che colleziona problemi da cui non possiamo scappare. **Prendiamone consapevolezza ma guardando sempre verso la soluzione**. Perché se c'è una cosa di cui abbiamo bisogno è la **speranza di poter riuscire, migliorare, costruire**. Non certo l'illusione che i problemi non esistano.

Le sole buone notizie non ci fanno bene perché:

1. **Ci allontanano dalla realtà**. Non esiste un mondo senza problemi e su questo sarete d'accordo con me. Invece di negare questa evidenza cominciamo a selezionare l'informazione che costruisce. Quella che ci offre una visione realistica.
2. **Creano eroi**. Per sopperire alla negatività dell'informazione, i media finiscono spesso per proporci le storie di veri e propri eroi ed eroine. Persone che hanno salvato il loro pezzo di mondo o che hanno lasciato tutto per dedicarsi alla comunità. Sono storie molto interessanti ma per essere costruttive mancano di alcuni aspetti: cosa è stato fatto? Come? Con quali evidenze della buona riuscita? Come è replicabile?
3. **Sminuiscono la nostra realtà**. Dal momento che la vita è tutt'altro che perfetta, leggere

solo buone notizie rischia di buttarci in un pericoloso limbo. Si finisce per pensare che la fortuna sorride solo agli altri e non a noi. Questo diventa pericoloso perché ci rende immobili esattamente come l'idea che il mondo sia un luogo pericoloso in cui stare.

Proviamo a cercare qualcosa di più. Pretendiamolo da chi fa informazione.

Per approfondire il giornalismo costruttivo: <https://www.lerosa.it/lifestyle/giornalismo-costruttivo-cos-e/>

